

rell

M. —

RICORSO IN CASSAZIONE

Assunte le vesti di difensore della parte soccombente, il Candidato rediga il ricorso per cassazione nel caso in esame; completo di procura in calce al ricorso, relate di notifica e dichiarazione concernente il contributo unificato.

ml
M -

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di ... , ... Sezione Civile, in persona del Giudice Unico ... ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa con atto di citazione notificato il
da

XXX, con l'avv., per mandato a margine del ricorso ex art. 615 c.p.c.

attore

contro

YYY S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'avv., per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

ZZZ S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita
Comune di WWW, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito

convenuti

In punto: opposizione all'esecuzione

Causa decisa il giorno ... con le seguenti conclusioni:

per l'attore:

"Dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande di YYY S.p.A., accogliersi le conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., che si riportano di seguito:

- A) dichiararsi che YYY S.p.A. non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i pretesi crediti di cui alla cartella n.;
- B) dichiararsi, conseguentemente, la nullità o comunque l'invalidità del pignoramento effettuato nei confronti del ricorrente presso il terzo ZZZ S.r.l. con atto datato, tra l'altro liberandosi ad ogni effetto il terzo pignorato;
- C) ordinarsi la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta nei confronti del ricorrente in data ... presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di ..., ai numeri ... del Registro generale e ... del Registro particolare, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;

D) con vittoria di spese;

condannarsi YYY S.p.A. anche al pagamento delle spese di cancellazione dell'ipoteca legale di cui alla conclusione c) dell'atto sopra indicato".

Per YYY:

ml
M —

“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reiette,

1. respingere l'azione svolta, così come le domande tutte proposte dal sig. XXX, siccome inammissibili e infondate per i motivi in narrativa esposti;
2. con rifusione di spese, diritti e onorari di lite”.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il, XXX, sulla premessa che in data 12.2.2010 gli era stata notificata l'intimazione di pagamento n. di YYY S.p.A. per l'importo di Euro; che in data YYY aveva iscritto ipoteca legale e con atto di pignoramento presso il terzo ZZZ S.r.l. datato aveva proceduto esecutivamente sulla base di tre cartelle esattoriali; che due di queste erano state pagate, mentre per il credito portato dalla cartella era intervenuta la prescrizione, atteso che nessun atto interruttivo era intervenuto prima del 12.2.2010; che, infatti, tale cartella non gli era stata notificata (il compimento del procedimento notificatorio posto in atto nel 2005 era stato impedito dall'errore dell'addetto al recapito dell'avviso del deposito e dell'affissione previsti dall'art. 140 c.p.c., avendo erroneamente indicato il destinatario come “sconosciuto”); che era stato proposto ricorso in opposizione all'esecuzione e il G.E. dapprima aveva sospeso l'esecuzione inaudita altera parte e poi aveva revocato il provvedimento di sospensione; introduceva il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. per sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.

Non si costituivano il Comune di WWW (titolare del preteso credito relativo a sanzioni amministrative) e ZZZ S.r.l. (terza pignorata), dei quali, dunque, era dichiarata la contumacia.

Si costituiva, invece, YYY S.p.A..

Eccepiva:

l'inammissibilità dell'opposizione, non essendo stata proposta opposizione avverso l'intimazione di pagamento per far valere presunti fatti estintivi del credito antecedenti la notifica della predetta intimazione, regolarmente notificata;

l'infondatezza dell'opposizione dal momento che per la notifica della cartella esattoriale l'ufficiale notificatore aveva posto in essere tutti gli incumbenti di cui al combinato disposto degli artt. 140 c.p.c. e 60 DPR n. 600/73 (richiamato dall'art. 26, comma 3 DPR n. 602/73);

l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, atteso che, essendo state le somme iscritte a ruolo esattoriale, il termine di prescrizione era quello decennale.

Concludeva come in epigrafe.

Radicatasi, così, la lite, la causa era istruita solo documentalmente ed era trattata in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, all'udienza del , con concessione dei termini di legge per deposito di scritti conclusivi.

Motivi della decisione

L'opposizione non può essere accolta.

Va premesso che come affermato, con numerose sentenze, dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentt. nn. 489/2000, resa a Sezioni Unite, che hanno risolto un contrasto registratosi nella soggetta materia, 491/2000, 562/2000, nn. 1162/2000, anch'esse emesse a Sezioni unite, 9087/2003, 9482/2003, 6119/2004) e confermato poi dall'art. 29 del D.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo, le azioni proponibili da colui al quale è stata notificata una cartella di pagamento o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, in rapporto agli artt. 27 legge n. 689/81 sono: l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689/81, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, infine, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. La prima opposizione è esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione a ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all'interessato di "recuperare" l'esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella. L'opposizione all'esecuzione è, invece, il rimedio processuale da adottare quando l'opponente o contesta l'illegittimità della iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione o il pagamento di quest'ultima. Infine, l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., deve essere attivata (nel termine di cinque giorni – ora venti – dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti da parte dell'interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (Cass. n. 15149/2005; con-

ml
A -

formi Cass. Sez. U. n. 16997 del 26/07/2006; Cass n. 6170 del 16/03/2007; Cass. n. 13831 del 15/06/2006; Cass. n. 7007 del 28/03/2006).

Deve, altresì, precisarsi che nel giudizio di opposizione avverso l'avviso di mora relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, non può essere eccepito il decorso del termine quinquennale di prescrizione per la riscossione delle somme dovute qualora detto termine fosse già consumato all'epoca della notifica della cartella esattoriale, non essendo consentito recuperare in tale sede la possibilità di assolvere un onere che si sarebbe potuto e dovuto adempiere con l'opposizione alla cartella esattoriale (Cass. n. 7968 del 23/07/1999).

Orbene, nel caso di specie è pacifico e non in contestazione il fatto che YYY S.p.A. abbia notificato l'intimazione di pagamento relativa alla cartella azionata in data 12.2.2010 e abbia, poi, promosso azione esecutiva con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi il

Il XXX ha promosso opposizione con ricorso depositato il 16.7.2010 facendo valere l'intervenuta prescrizione quinquennale maturata in assenza di alcun atto interruttivo, contestando l'intervenuta notifica della cartella esattoriale.

Sostiene, allora, YYY che il XXX avrebbe dovuto impugnare l'avviso di mora, quale atto autonomamente impugnabile, non potendo, nella presente sede di opposizione all'esecuzione far valere la prescrizione maturata precedentemente alla notificazione dell'avviso stesso.

Osserva, allora, questo Giudice che, alla luce della giurisprudenza surriportata, se il XXX ben può con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. opporsi all'intimazione di pagamento, può farlo solo o contestando l'illegittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della cartella o adducendo fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.

Orbene, nella specie non è in discussione la legittima iscrizione a ruolo, ma solo – si ripete – la prescrizione maturata non essendosi perfezionata la notifica della cartella esattoriale. Ma, allora, va evidenziato come sia pacifico che la prescrizione, laddove maturata, lo sarebbe stata senz'altro prima della notifica dell'intimazione di pagamento, ciò che ne avrebbe imposto l'autonoma impugnazione, che non risulta essere stata proposta.

A proposito, invero, va osservato che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, DPR n. 602/1973 è senz'altro atto autonomamente impugnabile (cfr. per tutte Cass. Sez. Un. 12444 del 27.5.2009 e Cass. ord. n. 15596 del 17.9.2012).

ful
As - -

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo relativamente a YYY. Nulla per le spese nei confronti degli altri convenuti rimasti contumaci.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione proposta da XXX e le domande tutte dallo stesso svolte;
 - 2) condanna XXX alla rifusione in favore di YYY S.p.A. delle spese processuali, che liquida in Euro per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
 - 3) nulla per le spese relativamente agli altri convenuti.
-, li

Il Giudice Unico

rell

Am -

CORTE D'APPELLO di

La Sezione ... Civile, così riunita in camera di consiglio:

dott. - Presidente

dott. - Consigliere

dott. - Consigliere

letti gli atti del procedimento d'appello sub ... avviato da XXX avverso
YYY S.p.A. ed altri, in relazione alla sentenza n° resa il dal
Tribunale di,

sentite le parti all'udienza del a sensi dell'art. 348 *bis* c.p.c.,
rilevato che la lite ebbe ad oggetto opposizione avverso esecuzione mobilia-
re avviata dalla S.p.A. YYY per recupero di credito conseguente ad ordinanza
ingiunzione *ex lege* 689/81,

che in effetti le ragioni di gravame si limitano alla riproposizione delle argo-
mentazioni già esaminate e rettamente - anche ad opinione di questa Corte
- disattese dal primo Giudice,

che, il primo Giudice ha risolto la lite sulla scorta del costante insegnamento
di legittimità che non consente di rilevare vizi della pretesa - Cass. 7968/99
- per ragioni verificatesi antecedentemente alla notifica dell'avviso di mora,
oggi intimazione di pagamento, non impugnato tempestivamente,

che la critica di parte appellante si fonda sul sostegno dell'insegnamento di
legittimità che individua, in via generale, l'ambito di applicazione nel settore
dell'esecuzione esattoriale relativo alla riscossione delle sanzioni pecuniarie
portate su ordinanza ingiunzione,

che detto insegnamento non risulta in contrasto con lo specifico insegna-
mento in punto onere di tempestivamente impugnare gli atti dello speciale
procedimento esecutivo esattoria previsti dalla particolare disciplina che lo
regolamenta, ricordato dal primo Giudice,

che la censura di carenza di motivazione si fonda su non attenta lettura della
sentenza, poiché il primo Giudice fonda la sua decisione su specifico arresto
di legittimità in punto omessa tempestiva impugnazione dell'avviso di mora
notificato successivamente al maturarsi della prescrizione del credito aziona-
to,

che all'evidenza l'appello non ha ragionevole prognosi di accoglimento stan-
te la sua infondatezza,

file
M -

che alla dichiarata inammissibilità del gravame segue l'irrelevanza della chiesta sospensiva ed, *ex art. 91 cpc*, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di questa lite verso la S.p.A. YYY, unico soggetto appellato costituito,

visti gli artt. 348 *bis* e 348 *ter* c.p.c.,

dichiara inammissibile l'appello proposto da XXX con la citazione notificata il avverso la sentenza n° resa il dal Tribunale di,

condanna il XXX a rifondere alla S.p.A. YYY le spese del presente grado liquidate, *ex DM 55/14* e tenuto conto del valore dichiarato, in € oltre accessori di legge e rimborso forfetario *ex tariffa forense*,

compensa le spese tra la parte appellante e le parti appellate non costituite,

attesta che trova applicazione la disposizione dell'art 1 co. 17 legge 228/12 in tema di pagamento del contributo unificato a carico della parte appellante.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Così deliberato in il

Il Presidente

.....